ISTITUTO COMPRENSIVO N.1
Via Cavour, 2 - 32100 BELLUNO C.F. 93049110252 –
C.M. BLIC829003 Tel. 0437 25127 –
e-mail: blic829003@istruzione.it – blic829003@pec.istruzione.it

FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU — Ministero dell'Istruzione e del Merito — Italiadomani

CIG: B15885B232

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE

TRA

L'Istituto Comprensivo 1 di Belluno rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Fatima PALAZZOLO, nata a Modica (RG) il 07/01/1976 e domiciliato per la sua carica presso lo stesso Istituto Comprensivo 1 di Belluno, codice fiscale 93049110252 autorizzato alla stipula del presente contratto

E

la sig.ra **CHIAROLLA Caterina**

VISTO

- il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997*»;
- il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «*Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*»;
- il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*» e successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 31 Marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- il verbale del Consiglio d'Istituto del 06/02/2024 di approvazione del Programma Annuale dell'Esercizio finanziario 2024;
- l'allegato1 del regolamento di Istituto relativo alla selezione degli esperti esterni;

PREMESSO

- che l'Istituto sta avviando **il servizio di supporto psicologico a.s. 2023/2024** per tutte le scuole dell'Istituto Comprensivo, con l'obiettivo di fornire supporto psicologico a studenti, docenti, personale ATA e famiglie;

- che l'istituto ha provveduto con avviso pubblico prot. 1503 del 07 marzo 2024 alla selezione di uno psicologo scolastico per l'a.s. 2023/2024;

- Viste le candidature pervenute e il verbale della commissione valutatrice, prot. 1784 del 19 marzo 2024 dal quale la Dott.ssa CHIAROLLA Caterina risulta avere il punteggio più alto;

- Che la Dott.ssa CHIAROLLA Caterina ha dichiarato la propria disponibilità a svolgere il servizio di psicologia scolastica ed è in possesso dei titoli richiesti: laurea magistrale in psicologia dell'educazione conseguita nel 2011, iscrizione all'albo degli Psicologi del Veneto dal 2013, esperienze nell'ambito del supporto ai minori e loro famiglie;

- che la suddetta, svolgerà la prestazione in qualità di professionista esperto esterno con iscrizione all'albo degli Psicologi del Veneto e con emissione di fattura;

- che la Dott.ssa CHIAROLLA Caterina, per tutta la durata dell'incarico, non potrà stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente contratto con il personale scolastico, con gli studenti e con i loro familiari dell'Istituto Comprensivo;

- che il relativo impegno di spesa è stato imputato al Programma Annuale 2024 (A03/11, A03/18, P02/15, P02/17;

- che il DSGA Fabio FALABELLA ha curato l'attività istruttoria di competenza;

con la presente si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1 - Oggetto del contratto

La parte committente affida alla Dott.ssa CHIAROLLA Caterina, che accetta l'esecuzione del servizio di supporto psicologico a.s. 2023/2024 per tutte le scuole dell'Istituto Comprensivo, con l'obiettivo di fornire supporto psicologico a studenti, docenti e famiglie.

Articolo 2 - Natura e causa del contratto, assunzione dell'appalto dell'area di rischio

Il contratto stipulato tra Committente e Fornitore del servizio ai fini dell'esecuzione dell'Opera o della prestazione in oggetto è un contratto di prestazione professionale con il quale la Dott.ssa CHIAROLLA Caterina si assume tutti i rischi e le responsabilità di natura professionale ed extra professionale nel realizzare il progetto, verso un corrispettivo in denaro. La causa contrattuale è regolata dall'art. 1325 c.c..

Articolo 3 - Responsabile della prestazione

Il fornitore del servizio provvederà a curare lo svolgimento di tali attività didattiche sotto la propria direzione.

La Dott.ssa CHIAROLLA Caterina agirà in piena autonomia. L'incarico dovrà essere svolto personalmente senza potersi valere di sostituti ovvero potrà farsi sostituire, previo accordo, da persona idonea, ai sensi dell'art. 1406 c.c.

Articolo 4 – Tempi, modalità e luoghi di esecuzione della prestazione

Il presente contratto decorre dal mese di Aprile 2024 terminerà in data 31 Agosto 2024.
Le consulenze in presenza si svolgeranno inizialmente presso l'aula della scuola secondaria di primo grado Ricci che assicuri la massima riservatezza e verranno eventualmente organizzate presso gli altri istituti, previo appuntamento da fissare tramite indirizzo email. L'attività di supporto e consulenza verrà svolta in presenza. Ogni intervento avrà la durata di 1 ora, eventuale continuazione verrà di volta in volta concordata.
Gli alunni, il personale scolastico e le famiglie partecipanti sono coperti da idonea assicurazione per la responsabilità civile e gli infortuni.
A conclusione del progetto la dottoressa CHIAROLLA sarà tenuta a produrre una relazione finale sull'attività svolta e le ore impiegate, che dovranno essere riportate in apposito registro.

Articolo 5 - Corrispettivo e modalità di pagamento

Per la prestazione di cui all'art.1, la parte committente verserà alla dottoressa **CHIAROLLA Caterina**, a seguito di emissione di fattura elettronica, l'importo di € 40,00 orari lordi (comprensivi di ogni altro onere es. IVA, IRAP o Ritenuta acconto) per complessive ore 26, fermo restando che ogni altro impegno e attività necessari per la realizzazione del progetto dovranno considerarsi compensati con il corrispettivo già definito, indipendentemente dal tempo impiegato.
Verrà rilasciata Certificazione Unica redditi, di cui all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater, del DRP 322/1998. Il corrispettivo di cui al comma precedente sarà liquidato al termine dell'attività e a seguito presentazione della relazione finale e della fattura elettronica.
Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale. Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 6 – Divieto altri rapporti personali

La dottoressa CHIAROLLA Caterina, per tutta la durata dell'incarico, non potrà stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli in oggetto del presente contratto con il personale scolastico, con gli studenti e con i loro familiari dell'Istituto Comprensivo;

Articolo 7 – Tracciabilità

Il fornitore del servizio in ossequio alle previsioni recate dall'art. 3 della legge 136/2010 e s.m., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente incarico dovranno avvenire esclusivamente nelle forme previste dall'articolo 3 della citata legge.
Il fornitore del servizio incaricato comunica i dati del predetto conto corrente nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
Il mancato utilizzo da parte del fornitore del servizio dei conti correnti dedicati e comunque il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sono causa di risoluzione "ope legis" del presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nonché di applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della legge n.136/2010. Il CIG da riportare nelle fatture, è quello riportato nell'oggetto del presente atto.

Articolo 8 - Utilizzo del nome, del logo o di altri elementi identificativi

È fatto divieto al Fornitore del servizio dell'utilizzo diretto o la spendita del nome e/o del logo o di ogni segno identificativo dell'Istituzione scolastica committente per scopi pubblicitari o di promozione propri del fornitore del servizio. Il verificarsi di tale ipotesi dovrà essere definita mediante uno specifico accordo scritto tra le parti.

Articolo 9 - Recesso unilaterale dal contratto

L'Istituzione scolastica e la parte fornitrice del servizio possono recedere dal presente contratto mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo di posta certificata, meglio individuata con l'acronimo P.E.C. con preavviso di almeno 5 giorni.
In caso di recesso a norma del comma precedente Parte fornitrice del servizio corrisponderà a titolo risarcitorio all'Istituzione scolastica l'importo delle spese sostenute ed impegnate, in base al contratto, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso. Si concorda che, in conformità a quanto disposto dall'art.1671 del codice civile in materia di appalto, in caso di recesso di Parte committente la stessa corrisponderà all'Istituzione scolastica un'ulteriore somma quale indennizzo per il recesso quantificata in 2% del corrispettivo complessivo previsto dal contratto.

Art. 10 - Clausola per prestazione non eseguita o ritardo nell'adempimento

Al verificarsi dell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni assunte con il contratto in oggetto o del semplice ritardo nell'adempimento delle prestazioni contrattuali l'Istituto Scolastico potrà intimare all'affidatario, a mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni. L'ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 cc, senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva l'esecuzione in danno. E' fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Istituto Scolastico.
La concordata pattuizione consente di esclude sin d'ora il ricorso all'Autorità giudiziaria ex art. 1382 c.c.

Articolo 11 - Trattamento dei dati personali e riservatezza

L'Istituzione scolastica provvede al trattamento, alla diffusione, alla comunicazione ed all'informazione dei dati personali relativi al presente contratto nell'ambito del perseguimento e raggiungimento dei propri fini istituzionali, in attuazione della legge n. 675/96, recante le norme di «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali» e ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
I dati forniti dalla dottoressa CHIAROLLA Caterina, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività di istituto. In relazione ai predetti trattamenti potranno essere esercitati i diritti di accesso, di cui alla normativa vigente.
La parte fornitrice del servizio si impegna a trattare i dati personali provenienti dall'Istituzione scolastica esclusivamente ed unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

Articolo 12 – Divieto di assunzione e Esclusione di reati penali

Le attività affidate alla dottoressa **CHIAROLLA Caterina,** sono subordinate alla verifica da parte dell'Istituzione scolastica dei presupposti idonei che possano escludere, in capo al fornitore del servizio, dall'ipotesi di condanna per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che abbiano comportato contatti diretti e regolari con minori. L'accesso all'Istituzione scolastica da parte del suddetto è pertanto subordinato alla previa acquisizione, da parte della Scuola, delle relative certificazioni rilasciate dagli Uffici Giudiziari.

Articolo 13 - Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla esecuzione del presente contratto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo nel modo "ut supra", indicato, la controversia sorta in relazione al presente contratto verrà risolta mediante arbitrato rituale giuste le previsioni recate dall'art.806 e ss. del codice di procedura civile. L'arbitrato avrà sede a Belluno. Il collegio arbitrale sarà composto di tre membri, nominati uno

da ciascuna delle parti ed il terzo, che fungerà da Presidente, sarà designato di comune accordo dalle parti. Al verificarsi dell'ipotesi di disaccordo tra le stesse parti o di mancata nomina del Presidente, lo stesso ruolo sarà ricoperto dal Presidente del Tribunale di Belluno.
Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla esecuzione del presente contratto sarà competente il foro di Belluno.

Articolo 14 - Registrazione e spese

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt.5, comma 2°, e dell'art. 39 del DPR n. 131/86. Le spese inerenti al presente contratto sono a carico di Parte committente.

Articolo 15 – Trasparenza amministrativa e obblighi di pubblicazione

Giusta le previsioni recate in materia di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, il presente contratto sarà pubblicato nel sito dell'Istituzione scolastica in ossequio alle previsioni recate dal combinato disposto di cui al D.L. 33/2013, dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, dell'art. 1, comma 32, della legge 06 novembre 2012, n. 190, nonché delle disposizioni di cui al D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla legge 221/2012.

Articolo 16 – Responsabile Unico del Procedimento (RUP)

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dirigente scolastico Fatima PALAZZOLO.

Il presente contratto sarà pubblicato sul Sito web http://www.ic1belluno.edu.it, alla sezione

Amministrazione trasparente.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Fatima PALAZZOLO

_____

PER PARTE
FORNITRICE DEL SERVIZIO
Caterina CHIAROLLA

